

**DELIBERAZIONE 8 GIUGNO 2021**  
**242/2021/R/COM**

**DELIBERAZIONE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA BOLLETTA 2.0: PRIMI INTERVENTI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1161<sup>a</sup> riunione del 8 giugno 2021

**VISTI:**

- le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 2009/72/CE e 2009/73/CE (di seguito: Terzo Pacchetto);
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la Direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito Direttiva elettrica);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" (di seguito: legge 125/07);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito: legge finanziaria 2008);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle Direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (di seguito: legge 124/2017);

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: Legge di bilancio 2018);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 412/2014/R/efr, recante avvio di procedimento ai fini dell’attuazione di disposizioni del decreto legislativo 102/2014;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com) e, in particolare, l’Allegato A recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com recante approvazione del Glossario della Bolletta 2.0 (di seguito: deliberazione 200/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e in particolare l’Allegato A recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” (di seguito: deliberazione 463/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com e, in particolare, l’Allegato A recante “Offerte “A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela” (offerte P.L.A.C.E.T.) e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia elettrica e del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com (di seguito: deliberazione 712/2018/R/com);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: Quadro Strategico 2019-2021);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 246/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel) e, in particolare, l’Allegato recante “Testo integrato disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (TIT)” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificato e integrato e, in particolare, l’Allegato B recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura

elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023 (TIME)” (di seguito: TIME);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l’Allegato A recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2020, 167/2020/R/gas, come successivamente modificata e integrata recante “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024” (di seguito: deliberazione 167/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com (di seguito: deliberazione 426/2020/R/com) e in particolare l’Allegato A recante il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” come da ultimo modificato (di seguito: Codice di condotta);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 549/2020/R/com (di seguito: deliberazione 549/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2020, 541/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 541/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2021, 28/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 febbraio 2021, 53/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 53/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 97/2021/R/com;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 aprile 2021, 148/2021/R/com (di seguito: documento per la consultazione 148/2021/R/com).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il tema della partecipazione consapevole del cliente finale nel mercato assume un ruolo sempre più considerevole all’interno del disegno europeo di un mercato unico dell’energia, in quanto ritenuto condizione necessaria per il dispiegamento dei benefici attesi dalla completa liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia come previsto in particolar modo fin dal Terzo pacchetto energia;
- all’interno della più recente Direttiva elettrica facente parte del pacchetto c.d. “Energia pulita per tutti gli europei” del Parlamento europeo e del Consiglio, la centralità del consumatore nella transizione energetica è stata ribadita anche attraverso la precisazione delle tre aree di intervento prospettate al fine di promuovere la sua partecipazione attiva: protezione, *empowerment* e informazione; rientrano tra quest’ultima area di intervento le disposizioni della Direttiva elettrica relative alla trasparenza e comprensione delle condizioni contrattuali di erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti finali.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo “la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali” (articolo 2, comma 12, lettera l));
- rientrano tra tali competenze gli interventi tesi al rafforzamento della trasparenza e della comprensibilità delle informazioni trasmesse nell’ambito della bolletta, obiettivo da sempre prioritario tra le misure perseguite dall’Autorità a tutela del cliente finale, e ulteriormente rafforzato dal Quadro Strategico 2019-2021 anche in vista del prospettico superamento della tutela di prezzo come prevista dalla legge 124/2017; in particolare, nell’ambito del suddetto Quadro Strategico, l’Autorità ha prospettato l’obiettivo generale di promuovere il miglioramento del contenuto informativo delle bollette al fine di garantire che la transizione verso il mercato libero avvenga con la piena consapevolezza da parte dei clienti finali (obiettivo strategico OS17).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con l’obiettivo sopra richiamato di favorire la consapevolezza e la partecipazione del cliente finale sul mercato, l’Autorità ha messo a punto una varietà di strumenti tra loro complementari, ciascuno con una propria finalità ben precisa e distinta, tra cui:
  - con la deliberazione 51/2018/R/com, come previsto all’articolo 1, comma 61 della legge 124/2017, l’istituzione del Portale Offerte per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole e medie imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale che rappresenta un importante strumento di comparazione, in grado di favorire una maggiore conoscenza e comprensione delle offerte commerciali presenti sul mercato, presupposto per una partecipazione attiva al mercato dei clienti medesimi;
  - in attuazione della legge di Bilancio 2018 l’istituzione, con la deliberazione 270/2019/R/com, del Portale Consumi che ha l’obiettivo di fornire uno strumento per la messa a disposizione al cliente finale dei dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali relative alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui è titolare;
  - con la deliberazione 426/2020/R/com, l’introduzione di ulteriori interventi di rafforzamento degli obblighi informativi dei venditori a vantaggio dei clienti finali nelle fasi precontrattuale e contrattuale attraverso una revisione del Codice di condotta commerciale, così da garantire maggiore trasparenza e completezza da parte dei venditori nel momento della proposta di offerte commerciali e fornendo strumenti più efficaci per la comparazione di tali

offerte; in particolare, tra gli interventi ivi compresi, l’Autorità ha introdotto la previsione in capo al venditore di compilare la Scheda sintetica, di cui all’Allegato 4 del medesimo Codice, quale documento idoneo ad assolvere gli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali, di cui all’articolo 2, previsti nella fase precontrattuale, ossia in occasione della proposta dell’offerta commerciale, e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura;

- da ultimo, con la deliberazione 491/2020/R/eel l’Autorità, dopo ampia consultazione, ha adottato con efficacia dall’1 gennaio 2021, le disposizioni per la disciplina del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 124/2017; tale disciplina è stata successivamente integrata con la deliberazione 53/2021/R/eel.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento alla regolazione della Bolletta 2.0, l’Autorità ha approvato nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, riformando profondamente le precedenti previsioni in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione con l’obiettivo principale di razionalizzare, semplificare e rendere comprensibili le informazioni contenute nelle bollette;
- i nuovi criteri previsti nella Bolletta 2.0 si applicano, a partire da gennaio 2016, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio gas naturale domestici, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale; le disposizioni di cui alla Bolletta 2.0 non si applicano necessariamente invece per le forniture destinate alle amministrazioni pubbliche;
- tra le importanti novità introdotte dalla Bolletta 2.0 l’Autorità ha previsto l’obbligo in capo al venditore di redigere due documenti distinti: la “bolletta sintetica” e gli “elementi di dettaglio”;
- il documento denominato “bolletta sintetica” rappresenta il principale canale di comunicazione diretta tra il venditore e il cliente finale in merito al servizio di fornitura contrattualizzato; per quanto attiene alla struttura e al contenuto della bolletta sintetica, la regolazione prevede che siano riportati gli elementi minimi, comprensivi, tra altro, dei dati identificativi del cliente finale e del punto di prelievo/riconsegna, le caratteristiche tecniche e commerciali della relativa fornitura, nonché le informazioni relative ai consumi, agli importi da corrispondere, alle modalità di pagamento, insieme a ulteriori informazioni, funzionali alla gestione del rapporto contrattuale;
- la regolazione della Bolletta 2.0 disciplina, tra l’altro, le modalità di “emissione” della bolletta sintetica, distinguendo tra clienti serviti in regime di tutela (articolo 13) e clienti serviti nel libero mercato (articolo 14), e in particolare prevedendo che nel mercato libero la modalità di messa a disposizione della bolletta sintetica ed eventualmente degli elementi di dettaglio è individuata e contrattualmente definita

da ciascun venditore sul mercato libero; parallelamente, nell'ambito delle condizioni contrattuali previste per le offerte PLACET si prevede che la bolletta sintetica ed eventualmente gli elementi di dettaglio siano resi disponibili al cliente in formato elettronico, salvo che il cliente chieda di riceverli in formato cartaceo;

- d'altro canto, il documento regolatorio bolletta sintetica (ed eventualmente anche gli elementi di dettaglio), va inteso oggi, in conformità alla normativa primaria in materia, come il documento contenente le informazioni fondamentali da fornire al cliente sul proprio contratto di fornitura, privo di natura fiscale e idoneo ad assolvere la funzione di trasparenza di determinate informazioni finalizzate alla promozione del ruolo attivo del cliente finale;
- la funzione informativa che la bolletta assolve nei confronti del cliente finale, inquadrandosi nell'orientamento generale alla promozione del cliente attivo precedentemente richiamato, è stata ribadita di recente dalla normativa comunitaria e in particolare con la Direttiva elettrica; oltre ai dati sui consumi e sui costi, infatti, la bolletta deve veicolare informazioni funzionali, ad esempio, alla consapevolezza delle condizioni economiche e contrattuali applicate, all'esercizio dei propri diritti, nonché alla conoscenza del proprio mix energetico di fonti; la stessa Direttiva prevede, altresì, che gli Stati membri assicurino che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione in maniera agevole e gratuita;
- con riferimento agli elementi minimi messi a disposizione periodicamente nell'ambito della bolletta sintetica, la regolazione della Bolletta 2.0 ha previsto l'obbligo in capo ai venditori di riportare, tra l'altro le informazioni relative al costo medio unitario di fornitura, prescrivendo, inoltre, di dettagliare tale informazione sia per la spesa complessiva (c.d. costo medio unitario della bolletta comprendente le imposte), definito dal rapporto tra la spesa complessiva e i consumi complessivi fatturati in bolletta, sia per la spesa relativa alle componenti non afferenti ai servizi regolati (c.d. costo medio unitario della sola spesa per la materia energia/gas naturale), definito come il rapporto tra la spesa per la materia energia e i consumi fatturati in bolletta; la sua puntuale indicazione era stata prevista dalla suddetta regolazione con l'obiettivo di garantire al cliente finale un'informazione funzionale alla maggiore comprensione dell'offerta sottoscritta.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con la deliberazione 712/2018/R/com, l'Autorità è intervenuta in ordine anche alla Bolletta 2.0 a seguito delle disposizioni della legge di Bilancio 2018 in materia di fatturazione elettronica – che prevede, fra l'altro, che una copia analogica della fattura elettronica debba essere messa a disposizione dei consumatori, salvo che non vi rinuncino - dettando le prime disposizioni funzionali a un coordinamento sostanziale dell'attuale regolazione dell'Autorità con le innovazioni legislative in tema di fatturazione elettronica;
- in particolare, la deliberazione 712/2018/R/com non ha modificato gli obblighi di messa a disposizione dei documenti regolatori già previsti dalla Bolletta 2.0, i quali documenti, sotto il profilo della loro natura giuridica, per effetto della nuova



legislazione in tema di fatturazione elettronica (come attuata dall’Agenzia delle Entrate), non sono più documenti di fatturazione, ma costituiscono documenti distinti e autonomi, con differente funzione (tutela e informazione del consumatore), rispetto alla fattura elettronica (né possono essere neppure considerati copia analogica di quest’ultima – in ragione della differenza di funzione e soprattutto del contenuto necessariamente più articolato del documento regolatorio);

- al fine, tuttavia, di garantire un legame univoco, inequivocabile e indissolubile fra la fattura elettronica che transita per il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate e il documento bolletta sintetica nonché gli eventuali elementi di dettaglio (nei casi previsti dalla regolazione o dal contratto), l’Autorità ha previsto che:
  - sia la bolletta sintetica che gli eventuali elementi di dettaglio siano collegati alla fattura elettronica con le modalità ammesse dall’Agenzia delle Entrate, in modo tale da rientrare con essa nel medesimo *file* fattura;
  - la bolletta sintetica riporti il numero che identifica in modo univoco la fattura elettronica valida ai fini fiscali trasmessa al SdI, corredando tale numero di una dicitura esplicativa idonea a chiarire che tale numero identifica il *file* fattura trasmesso al SdI univocamente correlato alla bolletta sintetica stessa.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 549/2020/R/com, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 148/2021/R/com, recante i primi interventi di aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 nel quale ha esposto i propri orientamenti relativi alla possibile revisione dei contenuti informativi della bolletta sintetica, nonché le modalità di messa a disposizione ed effettivo recapito di quest’ultima al cliente finale; in tale sede, l’Autorità ha inoltre illustrato una prima ricognizione in ordine a una serie di elementi che saranno oggetto di successiva consultazione nell’ambito del medesimo procedimento avviato con la deliberazione 549/2020/R/com;
- in particolare, gli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 148/2021/R/com relativamente alla modifica e all’aggiornamento delle informazioni attualmente presenti nella bolletta sintetica prospettano tra altro:
  - a) la soppressione delle informazioni relative al costo medio unitario tra le informazioni minime riportate in bolletta per le emissioni a partire dalla data dell’1 luglio 2021 per tutti i clienti finali;
  - b) l’integrazione e l’arricchimento del contenuto informativo della bolletta sintetica mediante l’inserimento di informazioni funzionali alla riscontrabilità e alla confrontabilità delle condizioni economiche del proprio contratto rispetto alle offerte presenti nel mercato libero, tra cui l’indicazione del Codice Offerta, del consumo annuo aggiornato, nonché degli indicatori sintetici di prezzo di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di condotta commerciale in vigore dall’1 luglio 2021;
- inoltre, con riferimento agli orientamenti in tema di messa a disposizione della bolletta sintetica, l’Autorità ha prospettato interventi tesi al rafforzamento della tutela

del cliente finale e nello specifico al diritto di quest'ultimo di ricevere la bolletta, nonché tutti i dati essenziali in essa contenuti; in particolare, l'Autorità ha illustrato l'intenzione di confermare l'attuale regolazione della Bolletta 2.0 ai sensi della quale il venditore possa servirsi sia della modalità cartacea che di modalità elettroniche - dematerializzate, per rendere disponibile la bolletta al cliente finale, precisando, tuttavia, i seguenti aspetti:

- i. qualora il documento sia da trasmettere via posta elettronica, l'indirizzo *e-mail* cui il documento regolatorio sarà periodicamente trasmesso dal venditore dovrà essere espressamente indicato dal cliente finale al fine del recapito della bolletta;
  - ii. per quanto concernono altre forme evolute di recapito della bolletta, è intenzione dell'Autorità prevedere che l'adozione di tali modalità di recapito sia coerente con la dimostrata "maturità digitale" del cliente finale e che questi, inoltre, sia pienamente consapevole della scelta di tali modalità di recapito della bolletta operata nell'ambito della sottoscrizione di un'offerta;
  - iii. al fine di garantire che l'accesso a determinate formule contrattuali evolute - laddove sia organizzata una emissione di bolletta dematerializzata - non sia riservato "solo ai digitalmente più maturi"; in tali casi l'operatore deve sempre permettere anche la possibilità di invio per *e-mail* (ad indirizzo personalmente fornito dal cliente finale come anzi detto) della bolletta in formato dematerializzato o di un *link* su portali del venditore per l'eventuale *download* dello stesso da garantirsi per almeno cinque anni;
- da ultimo, con riferimento alle possibili evoluzioni successive della regolazione della Bolletta 2.0, con il suddetto documento per la consultazione, l'Autorità ha presentato una prima ricognizione di elementi che saranno oggetto di consultazione successiva nell'ambito del medesimo procedimento; in particolare, ha illustrato:
    - l'intenzione di proseguire l'aggiornamento delle tipologie di cliente finale elettrico a seguito della sperimentazione di cui alla deliberazione 541/2020/R/eel;
    - la valutazione dell'inserimento di ulteriori informazioni aggiuntive nella bolletta sintetica, tra cui, in particolare, la spesa annua sostenuta, al fine di consentire al cliente finale di meglio valutare la propria spesa, eventualmente anche in ottica di confrontabilità del contratto sottoscritto con le altre offerte presenti nel mercato;
    - una possibile modifica e riclassificazione delle voci di spesa, ossia una nuova ripermetrazione di talune voci della bolletta per i venditori nel mercato libero.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 148/2021/R/com sono pervenute osservazioni e proposte da parte di: 6 associazioni dei venditori, 14 venditori singolarmente, 10 associazioni rappresentative dei clienti domestici, 3 associazioni rappresentative dei clienti non domestici o delle piccole e medie imprese (di seguito: PMI) e un altro soggetto;



- con riferimento agli orientamenti relativi al rafforzamento della trasparenza degli obblighi informativi, e in particolare alla soppressione delle informazioni relative al costo medio unitario tra le informazioni minime riportate in bolletta per le emissioni a partire dalla data dell'1 luglio 2021 per tutti i clienti finali, la maggioranza dei rispondenti ha accolto con favore l'impostazione dell'Autorità; nello specifico, undici venditori singoli, nonché tutte le sei associazioni dei venditori rispondenti, la maggioranza delle associazioni rappresentative dei consumatori domestici e delle PMI hanno espresso parere favorevole, condividendo l'intento della semplificazione delle informazioni contenute nella bolletta sintetica, evidenziando che tale informazione ad oggi risulti obsoleta, in quanto non trova riscontro con le nuove previsioni del Codice di condotta accogliendo dunque con favore l'auspicata finalità di armonizzazione delle informazioni; al contrario, tre venditori e un'associazione dei consumatori domestici hanno espresso parere sfavorevole alla proposta di soppressione;
- rispetto alla suddetta tematica, tuttavia, tutte le associazioni dei venditori, nonché alcuni venditori singoli hanno espresso criticità legate alle tempistiche di implementazione proposte; nello specifico, alcuni venditori hanno rilevato che per quanto circoscritta, la modifica richiede comunque un aggiornamento dei sistemi informativi auspicando un certo grado di flessibilità per la relativa implementazione;
- con riferimento agli ulteriori adeguamenti delle informazioni comunicate nella bolletta sintetica concernenti la riscontrabilità delle condizioni economiche e la confrontabilità del proprio contratto con le offerte presenti sul mercato presentati nel documento per la consultazione, le risposte pervenute presentano un elevato grado di eterogeneità, riflessione di posizioni anche tra loro contrastanti;
- sulla medesima tematica delle modifiche e adeguamenti delle informazioni presenti nella bolletta sintetica, infatti, molti stakeholder rispondenti, sia lato venditori, insieme alle loro associazioni sia lato associazioni rappresentative dei clienti domestici e delle PMI, hanno segnalato la necessità di un intervento più organico, evidenziando l'opportunità di istituire appositi tavoli tecnici per trattare i temi inerenti all'adeguamento e all'aggiornamento di tale documento;
- con riferimento all'aggiornamento in tema di recapito della bolletta sintetica, la maggioranza delle associazioni dei consumatori domestici e delle PMI si dichiara favorevole alle proposte avanzate dall'Autorità; un'associazione dei consumatori domestici rileva che la bolletta non può assolvere a nessuna delle sue principali funzioni nel momento in cui non venga effettivamente recapitata al consumatore, ritenendo di dover lasciare quindi al consumatore la facoltà di decidere il canale di recapito della bolletta; sempre con riferimento alle associazioni dei consumatori delle PMI, due soggetti osservano che occorre prevedere sempre e per ogni tipo di contratto che tra tutte le possibili modalità di recapito della bolletta sia sempre contemplata quella cartacea, a tutela soprattutto dei consumatori "più deboli"; dall'altro lato, sebbene abbiano trovato condivisibile lo spirito generale degli orientamenti illustrati dell'Autorità in materia di recapito della bolletta, e in particolare la necessità di un'effettiva coerenza tra la maturità digitale e modalità di invio della bolletta, le associazioni dei venditori e i venditori singoli hanno espresso

pareri sfavorevoli all'orientamento dell'Autorità, rilevando, nello specifico, che l'obbligo di verifica della maturità digitale del cliente finale da parte del venditore non rientra tra le attività di competenza dei venditori e non debba essere un onere a essi imputabile; inoltre, alcuni venditori insieme alle associazioni dei venditori osservano che tale obbligo sarebbe addirittura impossibile per alcuni canali di vendita, inficiando, inoltre, sforzi compiuti per promuovere l'utilizzo delle modalità elettroniche di recapito o di altri strumenti più digitalmente evoluti; due venditori ritengono che sarebbe sufficiente disporre che sia sempre prevista la messa a disposizione della bolletta in formato cartaceo, o, in alternativa, attraverso l'utilizzo della e-mail; infine, molti venditori hanno osservato che, con specifico riferimento all'utilizzo dell'e-mail, l'esistenza di una previsione contrattuale, che disponga che il fornitore possa inviare la bolletta a un indirizzo *e-mail*/PEC raccolto o recuperato presso il cliente stesso in fase di conclusione del contratto o successivamente (ad. es. comunicato dal cliente per fini gestionali della fornitura quali la trasmissione di reclami o la richiesta di informazioni), anche se non fornito dal cliente con la finalità di recapito della bolletta, possa essere utilizzato per il recapito considerando la comunicazione dell'indirizzo, anche se utilizzato dal cliente per altre finalità, espressione del consenso del cliente;

- da ultimo, per quanto concerne la prima ricognizione in ordine a possibili evoluzioni future, sono prevenuti importanti spunti di riflessione i quali, come già anticipato dall'Autorità nel documento per la consultazione medesimo, saranno trattati in modo distinto e oggetto di approfondimento nell'ambito di successivi documenti per la consultazione;
- in relazione, infine, all'orientamento esposto di proseguire all'aggiornamento delle tipologie di cliente finale elettrico a seguito della sperimentazione di cui alla deliberazione 541/2020/R/eel, non sono pervenute osservazioni da parte degli *stakeholder*.

**RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:**

- effettuare i primi interventi di modifica della disciplina della Bolletta 2.0 al fine di aggiornarla nel complessivo disegno dell'insieme degli strumenti finalizzati a perseguire gli obiettivi di trasparenza delle informazioni a vantaggio del cliente finale e in particolare per la Bolletta 2.0 a fronte delle importanti e diversificate innovazioni regolatorie e tecnologiche intervenute successivamente alla sua adozione, nonché in vista del delineato superamento della tutela di prezzo che ne aumenterà il valore informativo essenziale nel contesto della piena liberalizzazione;
- alla luce delle osservazioni pervenute, relativamente agli orientamenti in materia di rafforzamento della trasparenza del contenuto informativo della bolletta sintetica, operare in coerenza e complementarità con gli innovati strumenti di tutela già implementati dall'Autorità;
- sopprimere conseguentemente le informazioni relative al costo medio unitario tra le informazioni minime riportate nell'ambito della bolletta sintetica entro la seconda bolletta emessa successivamente all'1 luglio 2021 per tutti i clienti finali;

- confermare che il contenuto specifico ed essenziale del documento bolletta sintetica comporti necessariamente una regolazione che ne assicuri la consegna al cliente finale e al contempo, al fine di garantire che l'accesso a determinate formule contrattuali evolute non sia riservato "solo ai digitalmente più maturi", che tali formule contrattuali non possano essere vincolate a una sola modalità di recapito evoluta;
- prevedere, pertanto, in ordine al recapito della bolletta sintetica dematerializzata, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute e al fine di superare la necessità, altrimenti imprescindibile, di verifica operativa dell'adeguatezza del recapito evoluto con la maturità digitale del consumatore, che, accanto a tali eventuali altre forme di consegna, ciascun venditore nel mercato libero sia tenuto a recapitare la bolletta dematerializzata tramite una modalità digitale che, allo stato attuale, sia assumibile come ordinaria, quale l'invio tramite forme di *messaging service (short o instant)* o per *e-mail*;
- prevedere che, per entrambe le forme di recapito di cui al precedente punto, i dettagli di recapito a cui il documento regolatorio sarà periodicamente trasmesso dal venditore siano indicati dal cliente finale a tale scopo;
- prevedere che a partire dall'1 novembre 2021 le offerte siano conformi alle suddette prescrizioni e, nel caso di contratti in essere, che il venditore sia tenuto a garantire la rispondenza a tali modalità sopra indicate entro il medesimo termine;
- confermare che la dichiarazione di disponibilità degli strumenti informatici previsti dalla formula contrattuale o dell'intenzione di reperirli da parte del cliente all'atto della sottoscrizione del contratto non possano ritenersi idonee a garantire la piena consapevolezza del cliente della scelta delle modalità di recapito della bolletta. Per altro, tale potenziale inidoneità risulta, di fatto, superata dalle previsioni di cui ai precedenti punti;
- per quanto attiene, infine, agli orientamenti relativi all'aggiornamento delle tipologie di cliente finale elettrico a seguito della sperimentazione 541/2020/R/eel, prevedere che tale tipologia sia identificata alternativamente come:
  - "*domestico ricarica veicoli elettrici*";
  - "*altri usi ricarica privata veicoli elettrici*".

**RITENUTO, INFINE, CHE SIA OPPORTUNO:**

- istituire a seguire un apposito Tavolo Tecnico attraverso il quale condurre un confronto con gli stakeholder finalizzato a un intervento di revisione organica e omnicomprensiva in un'unica elaborazione evolutiva del documento della bolletta sintetica che comprenda tra l'altro tutti gli elementi già contemplati nel DCO 148/2021/R/com;
- aggiornare la Bolletta 2.0 e il Testo Integrato fatturazione, al fine di adeguare la terminologia in entrambi i testi contenuta alla nuova disciplina della fatturazione elettronica anche al fine di semplificarne e agevolarne leggibilità e comprensione in coerenza con i connessi testi normativi vigenti

## DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com come di seguito riportato:
  - a) ove ricorre, la denominazione “Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico” è sostituita con la seguente “Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
  - b) all’articolo 1, comma 1.1:
    - i. dopo la definizione di **lettura rilevata** è aggiunta la seguente definizione:

“**Recapito della bolletta dematerializzata, per e-mail o tramite forme di messaging service (short o instant)** è l’invio tramite posta elettronica del documento regolatorio bolletta sintetica, eventualmente correlato dagli Elementi di Dettaglio, come allegato *Portable Document Format* ovvero in alternativa è l’invio tramite posta elettronica e/o tramite forme di *messaging service (short o instant)* di apposito *link* sul portale del venditore per il *download* del medesimo documento per un periodo non inferiore a 5 anni dall’invio del *link*;”
    - ii. la definizione della **deliberazione 223/2016/R/gas** è sostituita dalla seguente:

“**deliberazione 167/2020/R/gas** è la deliberazione 19 maggio 2020, 167/2020/R/gas, come successivamente modificata e integrata, recante “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024;”;
    - iii. la definizione della **RTDG** è sostituita dalla seguente:

“**RTDG** è la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025);”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;”;
    - iv. la definizione del **TIME** è sostituita dalla seguente:

“**TIME** è il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificato e integrato;”;

- v. la definizione del **TIT** è sostituita dalla seguente:
- “**TIT** è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificato e integrato;”;
- c) all’articolo 3, comma 3.1:
- i. lettera a) sono eliminate le parole “, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale,”;
  - ii. lettera b) la parola “emettere” è sostituita con la parola “recapitare”;
- d) all’articolo 5, comma 5.2, lettera d):
- i. punto ii.:
    1. le parole “*domestici con pompa di calore*” sono sostituite con le parole “*domestico ricarica veicoli elettrici*”;
    2. dopo le parole “*altri usi*” sono inserite le parole “o “*altri usi ricarica privata veicoli elettrici*””;
  - ii. punto iv., le parole “in euro/GJ” sono sostituite con le parole “in GJ/Smc”;
- e) all’articolo 5, comma 5.4, lettera a), dopo il punto ii. è aggiunto il seguente punto:
- iii. il numero della correlata fattura elettronica valida ai fini fiscali trasmessa al SdI corredato dall’indicazione “*numero fattura elettronica valida ai fini fiscali*”;
- f) all’articolo 5, comma 5.4, lettera e) sono soppresse le parole “il costo medio unitario, definito secondo quanto indicato al successivo articolo 9;”;
- g) l’articolo 9 è soppresso;
- h) all’articolo 10, comma 10.1, lettera b), punto iii. le parole “223/2016/R/gas” sono sostituite con le parole “167/2020/R/gas”;
- i) al TITOLO II la descrizione della SEZIONE 3 è sostituita con la seguente: “RECAPITO DELLA BOLLETTA”;
- j) all’articolo 13:
- i. la parola “emissione” è sostituita con la parola “recapito” in tutte le occorrenze;
  - ii. la parola “elettronico” è sostituita con la parola “dematerializzato” in tutte le occorrenze;

k) l'articolo 14 è sostituito con il seguente articolo 14:

“

**Articolo 14**

*Modalità di recapito per il mercato libero*

- 14.1 Le modalità di recapito della bolletta sintetica e dell'eventuale recapito degli elementi di dettaglio sono contrattualmente definite da ciascun venditore sul mercato libero, nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi commi.
- 14.2 Nel caso di offerte del mercato libero che prevedono la bolletta sintetica dematerializzata, il recapito per *e-mail* o tramite forme di *messaging service (short o instant)* deve avvenire a indirizzi o dettagli di recapito indicati dal cliente finale a tale scopo.
- 14.3 Qualora l'offerta preveda la bolletta dematerializzata con modalità di recapito diverse dall'*e-mail* o forme di *messaging service (short o instant)*, il venditore è tenuto comunque a recapitare la bolletta dematerializzata anche per *e-mail* o tramite forme di *messaging service (short o instant)*, a indirizzi o dettagli di recapito indicati dal cliente finale a tale scopo.

”

2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/com recante il “Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica” come di seguito riportato:

- a) alla descrizione della “Bolletta sintetica” le parole “*di fatturazione, valido ai fini fiscali*” sono eliminate;
- b) all'elemento minimo obbligatorio “Caratteristiche tecniche della fornitura”:
- i. la voce “domestico con pompa di calore” e la relativa descrizione sono soppresse;
  - ii. dopo la voce “Domestico residente/non residente” è inserita la seguente voce e la relativa descrizione:

Domestico ricarica veicoli elettrici	È il caso di un contratto per una utenza domestica che ha aderito alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne.
--------------------------------------	--

- iii. dopo la voce “Altri usi” è inserita la seguente voce:

Altri usi ricarica privata veicoli elettrici	È il caso di un contratto per una utenza altri usi che ha aderito alla sperimentazione finalizzata a facilitare la
--	--



	ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne.
--	---

- c) l'Elemento minimo obbligatorio "Costo medio unitario", le voci "Costo medio unitario della bolletta" e "Costo medio unitario della spesa per la materia energia" e le relative descrizioni sono soppresse;
3. di modificare l'Allegato B alla deliberazione 200/2015/R/com recante il "Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale" come di seguito riportato:
- a) alla descrizione della "Bolletta sintetica" le parole "*di fatturazione, valido ai fini fiscali*" sono eliminate;
- b) l'Elemento minimo obbligatorio "Costo medio unitario", le voci "Costo medio unitario della bolletta" e "Costo medio unitario della spesa per la materia energia" e le relative descrizioni sono eliminate;
- c) alla voce "Unità di misura" le parole (mc) sono sostituite con le parole (mc o m3);
4. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF)" come di seguito riportato:
- a) ove ricorre, la dicitura "fattura di periodo" è sostituita con "bolletta sintetica di periodo" e la dicitura "fattura di chiusura" è sostituita con "bolletta sintetica di chiusura";
- b) all'articolo 1, comma 1.1 alla definizione di "**cambio venditore**" alla lettera b) le parole "l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, regolato dalla deliberazione 138/04" sono sostituite con le parole "la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso punto di riconsegna attivo";
- c) la definizione di "**Contratto di Tutela SIMILE**" è soppresa;
- d) alle definizioni "**Bolletta sintetica di periodo**" e "**Bolletta sintetica di chiusura**" la parola "fattura" è sostituita con la parola "bolletta";
- e) la definizione di "**fornitore ammesso**" è soppresa;
- f) la definizione di "**Tutela SIMILE**" è soppresa;
- g) dopo la definizione di **offerte PLACET** è inserita la seguente definizione:  
**"Sistema di Interscambio** è (SdI) è la struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015);";

- h) la definizione di “**deliberazione 138/04**” è soppressa;
- i) la definizione di “**deliberazione 369/2016/R/eel**” è soppressa;
- j) dopo la definizione di **deliberazione 463/2016/R/com** è aggiunta la seguente definizione:
  - “**deliberazione 77/2018/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018 recante “Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;”;
- k) la definizione di **Codice di condotta commerciale** è sostituita dalla seguente definizione:
  - “**Codice di condotta commerciale** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com, come successivamente modificata e integrata;”;
- l) la definizione di **RQDG** è sostituita dalla seguente definizione:
  - “**RQDG** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 72 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;”;
- m) la definizione del **TIME** è sostituita dalla seguente definizione:
  - “**TIME** è il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificato e integrato;”;
- n) all’articolo 2, il comma 2.1 è sostituito dal seguente:
  - “2.1 Il presente provvedimento regola i criteri di determinazione delle partite fisiche ed economiche rilevanti alla trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) per i servizi di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, unitamente a criteri di emissione e di frequenza della bolletta sintetica collegata alla fattura elettronica ai sensi della deliberazione 712/18/R/com, nonché regola disposizioni in tema di autolettura e indennizzi automatici a favore dei clienti finali e si applica ai contratti conclusi tra venditori e clienti finali di cui a:
    - a) l’articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV;
    - b) l’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.”;
- o) la descrizione del TITOLO II è sostituita con la seguente:
  - “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONE E DI FREQUENZA DELLE BOLLETTE SINTETICHE, DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E IN TEMA DI AUTOLETTURA”;

- p) all'articolo 3, il comma 3.5 è soppresso;
- q) al TITOLO II la descrizione della SEZIONE 1 è sostituita con la seguente “BOLLETTA SINTETICA DI PERIODO: CRITERI PER L’EMISSIONE E LA FREQUENZA DELLA BOLLETTA, LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E DISPOSIZIONI IN TEMA DI AUTOLETTURA”;
- r) all'articolo 4:
  - i. al comma 4.1 la parola “fatture” è sostituita con la parola “bollette” in tutte le occorrenze;
  - ii. al comma 4.2 la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta” in tutte le occorrenze;
  - iii. al comma 4.3 la parola “fatturazione” è sostituita con le parole “emissione della bolletta sintetica”;
- s) all'articolo 5, comma 5.3, la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta”;
- t) all'articolo 6:
  - i. la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta sintetica” in tutte le occorrenze;
  - ii. al comma 6.6 la parola “fatturazione” è sostituita con le parole “emissione della bolletta sintetica”;
- u) all'articolo 7 la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta sintetica” in tutte le occorrenze;
- v) all'articolo 8, comma 8.2 la parola “fatture” è sostituito con la parola “bollette”;
- w) all'articolo 9 la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta sintetica” in tutte le occorrenze;
- x) all'articolo 10 la parola “fatture” è sostituita con le parole “bollette sintetiche” in tutte le occorrenze;
- y) al TITOLO II la descrizione della SEZIONE 2 è sostituita con la seguente “BOLLETTA SINTETICA DI CHIUSURA: CRITERI PER L’EMISSIONE E LA FREQUENZA DELLA BOLLETTA, LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E DISPOSIZIONI IN TEMA DI AUTOLETTURA”;
- z) all'articolo 11:
  - i. la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta sintetica” in tutte le occorrenze;
  - ii. al comma 11.1, la lettera a) è sostituita con la seguente:

- “a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di recapito della bolletta dematerializzata;”;
- aa) all’articolo 12, comma 12.3 lettera b) le parole “secondo quanto previsto al comma 15.2 della deliberazione 138/04.” sono sostituite con le parole “secondo quanto previsto al comma 3.3 della deliberazione 77/2018/R/com.”;
- bb) all’articolo 14, comma 14.1 lettera c) la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta sintetica”;
- cc) all’articolo 15:
- i. la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta sintetica” in tutte le occorrenze;
  - ii. la parola “fatture” è sostituita con la parola “bollette sintetiche” in tutte le occorrenze;
- dd) al TITOLO III la descrizione della SEZIONE 1 è sostituita con la seguente “INDENNIZZI IN ORDINE ALLA BOLLETTA SINTETICA DI PERIODO”;
- ee) alla descrizione dell’articolo 16 la parola “fatture” è sostituita con le parole “bollette sintetiche di periodo” e la parola “fattura” è sostituita con le parole “bolletta sintetica di periodo” in tutte le occorrenze;
- ff) all’articolo 17, comma 17.2, la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta sintetica”;
- gg) al TITOLO III la descrizione della SEZIONE 2 è sostituita con la seguente “INDENNIZZI IN ORDINE ALLA BOLLETTA SINTETICA DI CHIUSURA”;
- hh) all’articolo 18 la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta sintetica” in tutte le occorrenze;
- ii) all’articolo 19, comma 19.2, la parola “fattura” è sostituita con la parola “bolletta sintetica”;
- jj) la descrizione del TITOLO IV è sostituita con la seguente:  
“MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLE BOLLETTE SINTETICHE DI PERIODO E DI CHIUSURA”;
- kk) all’articolo 20:
- i. la parola “fatture” è sostituita con la parola “bollette sintetiche” in tutte le occorrenze;
  - ii. le parole “della fatturazione” sono sostituite con le parole “delle bollette sintetiche” in tutte le occorrenze;

- ll) all'articolo 21 la parola "fatture" è sostituita con la parola "bollette sintetiche" in tutte le occorrenze;
  - mm) all'articolo 22 la parola "fatture" è sostituita con la parola "bollette sintetiche" in tutte le occorrenze;
  - nn) all'articolo 24 la parola "fatture" è sostituita con la parola "bollette sintetiche" in tutte le occorrenze;
  - oo) alla Tabella 1 la parola "fatturazione" è sostituita con la parola "emissione delle bollette sintetiche" in tutte le occorrenze e la parola "fattura" è sostituita con la parola "bolletta sintetica";
  - pp) la descrizione della Tabella 2 è sostituita con la seguente "Frequenza di emissione delle bollette sintetiche di periodo per i clienti del settore elettrico";
  - qq) la descrizione della Tabella 3 è sostituita con la seguente "Frequenza di emissione delle bollette sintetiche di periodo per i clienti del settore del gas naturale";
5. le disposizioni di cui al punto 1. lettere f) e g), al punto 2. lettera c) e al punto 3, lettera b) trovano applicazione entro la seconda bolletta emessa successivamente all'1 luglio 2021;
  6. le disposizioni di cui al punto 1. lettera b) punto i. e lettera k) trovano applicazione per le offerte a decorrere dall'1 novembre 2021, nel caso di contratti in essere, il venditore è tenuto a garantire la rispondenza alle disposizioni di cui al punto 1. lettera b) punto i. e lettera k) entro il medesimo termine;
  7. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia di istituire presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente un apposito Tavolo tecnico in materia di aggiornamento e modifica della regolazione della Bolletta 2.0;
  8. il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, gli Allegati A e B alla deliberazione 200/2015/R/com, l'Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com, come risultanti dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*